



COMUNE DI MARCON
Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE

**CONCERNENTE L'ARMAMENTO
DELLA POLIZIA LOCALE**

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 30.11.2011

CAPO I - NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento
- 2 Tipo delle armi in dotazione

CAPO II

FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

- 3 Acquisto delle armi e del munizionamento
- 4 Deposito delle armi - Consegnatario
- 5 Assunzione in carico e custodia delle armi, del munizionamento e del registro
- 6 Consegna delle armi e delle munizioni
- 7 Doveri dell'assegnatario dell'arma
- 8 Controlli e sorveglianza
- 9 Doveri del responsabile del servizio
- 10 Denuncia di smarrimento o furto dell'arma

CAPO III - TERMINE E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

- 11 Determinazione dei servizi da svolgersi con armi in via continuativa o assegnati
- 12 Modalità per l'assegnazione dell'arma
- 13 Prelevamento e versamento dell'arma
- 14 Servizi di collegamento e di rappresentanza
- 15 Servizi applicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto
- 16 Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

- 17 Addestramento e frequenza dei poligoni di tiro a segno

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

- 18 Pubblicità del regolamento
- 19 Comunicazione del regolamento
- 20 Leggi ed atti regolamentari
- 21 Entrata in vigore del presente regolamento

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo delle armi in dotazione alla Polizia Locale per gli addetti in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza che portano, senza licenza, le armi di cui sono dotati, nonché i termini e le modalità del servizio prestato.

Art. 2 - Tipo delle armi in dotazione

Tutti gli addetti alla Polizia Locale aventi la qualità di agente di pubblica sicurezza, saranno dotati delle armi scelte dal Comandante tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale di cui all'art. 7 della Legge n. 110/1975 e successive modificazioni, con le seguenti caratteristiche:

- pistola tipo semiautomatico di calibro 9x21 mm o 9 mm corto;

Per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, il personale preposto sarà dotato di sciabola.

CAPO II

FORNITURA E CONSERVAZIONE DELLE ARMI E DEL MUNIZIONAMENTO

Art. 3 - Acquisto delle armi e del munizionamento

L'acquisto delle armi e del munizionamento, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 2 e nel numero determinato dal Sindaco ai sensi dell'art. 3 del regolamento approvato con D.M. 4.3.1987 n. 145, sarà disposto con deliberazione della Giunta Municipale.

Copia delle fatture dopo averne trascritto gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 5, sarà conservata dal responsabile del settore come allegato al registro di carico delle armi e delle munizioni.

Art. 4 - Deposito delle armi - Consegnatario

Nel rispetto dell'art. 12 del D.M. 4.3.1987 n. 145, non è istituita l'armeria e le funzioni di consegnatario delle armi sono svolte dal responsabile del servizio o da persona da esso delegata.

Le armi sono assegnate, ritirate e controllate osservando le norme di cui ai successivi articoli.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a cui appositamente predisposto.

Nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.

L'autorità di Pubblica Sicurezza ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabile per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 5 - Assunzione in carico e custodia delle armi, del munizionamento e registro

Al momento di ricevere la fornitura delle armi e del munizionamento, il responsabile del settore di Polizia Locale, le assumerà in carico nell'apposito registro.

Le armi di scorta o comunque non in dotazione del personale di polizia locale, saranno conservate, prive di fondina e di munizioni, nell'ufficio del Comando in apposito armadio metallico corazzato, chiuso a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

Le munizioni di riserva sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche o in eguali contenitori.

Le chiavi di accesso al locale ed agli armadi metallici, in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dagli stessi assegnatari che ne rispondono.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del responsabile del settore di Polizia Locale, in busta sigillata controfirmata da lui, in cassaforte o armadio corazzato.

Il Comando di Polizia Locale è dotato di registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del Corpo di Polizia Locale.

Il registro è dotato altresì di pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del Corpo di Polizia Locale per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- la riparazione delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 6 - Consegna delle armi e del munizionamento.

Gli appartenenti alla Polizia Locale aventi la qualità di "Agente di Pubblica Sicurezza", al momento di ricevere in dotazione le armi ed il munizionamento dovranno sottoscrivere, per ricevuta, il registro di cui al precedente art. 5 sul quale dovranno essere sempre registrate anche le riconsegne.

Fino a quando l'arma ed il munizionamento non saranno restituiti dovranno essere custoditi a cura e sotto la responsabilità del ricevente, nel rigoroso ed assoluto rispetto delle norme vigenti.

Gli assegnatari dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali prescritti dalle disposizioni vigenti in materia; tali requisiti possono essere verificati ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 7 - Doveri dell'assegnatario dell'arma.

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 4.3.1987 n. 145 l'addetto alla Polizia Locale, cui è assegnata l'arma deve osservare anche le disposizioni di servizio disposte dal Comandante.

Durante il servizio l'arma deve essere portata in modo visibile, nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato; nei casi in cui viene prestato servizio in abiti civili, nonché nei casi di assegnazione dell'arma in via continuativa, fuori servizio, l'arma dovrà essere portata in modo non visibile.

Il Comandante e gli Ufficiali possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme; nei servizi operativi, devono uniformarsi al rimanente personale in servizio.

Art. 8 - Controlli e sorveglianza.

Il Responsabile può effettuare controlli per accertare la rispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze del registro di carico e scarico.

L'esito dei controlli è riportato sul registro di cui al precedente art. 5.

Il responsabile del Settore della Polizia Locale dispone visite di controllo e ispezioni interne periodiche.

Art. 9 - Doveri del responsabile del servizio.

Il responsabile del servizio o suo delegato cura la massima diligenza in relazione a:

- a) custodia e conservazione delle armi e delle munizioni, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui consegnate ai sensi degli articoli precedenti;
- b) effettuazione dei controlli periodici;
- c) tenuta dei registri e della documentazione;
- d) scrupolosa osservanza propria ed altrui della regolarità delle operazioni.

Art. 10 - Denuncia di smarrimento o furto dell'arma.

Dello smarrimento o del furto d'armi o di parti di esse nonché delle munizioni, a cura del consegnatario e dell'assegnatario, deve essere fatta immediata denuncia al Commissariato di P.S. o, se questo manchi, al più vicino Comando dei Carabinieri.

Copia della denuncia dovrà essere trasmessa al Sindaco il quale dopo una attenta valutazione delle circostanze e del fatto, ne darà notizia al Prefetto.

Il Sindaco potrà altresì proporre l'eventuale adozione di provvedimenti di revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

CAPO III - TERMINE E MODALITA' DEL SERVIZIO PRESTATO CON ARMI

Art. 11 - Determinazione dei servizi da svolgersi con le armi in via continuativa o assegnati.

Le armi vengono assegnate in via continuativa al personale dal Sindaco, con le modalità sopra descritte, a scopo di difesa personale.

Sono da svolgere armati i servizi esterni serali, notturni, di pronto intervento e di controllo del territorio, nonché i servizi di vigilanza e protezione alla Casa Comunale. Sono armati altresì tutti i servizi svolti in caso di forme associative di cui al TUEL (D.Lvo 267/2000).

Art. 12 - Modalità per l'assegnazione dell'arma.

L'assegnazione dell'arma viene disposta dal Sindaco con le modalità di cui all'art. 6 del D.M. 4.3.1987 n. 145 a scopo di difesa personale, con provvedimento dal quale dovranno rivelarsi:

- a) le generalità complete dell'agente;
- b) gli estremi del provvedimento Prefettizio del conferimento della qualifica di agente di P.S.,
- c) la descrizione dell'arma.

Del provvedimento è fatta menzione nel tesserino di identificazione.

Al momento della consegna deve essere fatta annotazione con sottoscrizione per ricevuta in calce allo stesso provvedimento.

Un elenco delle assegnazioni fatte sarà trasmesso al Prefetto.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Sindaco, con apposito provvedimento che sarà trasmesso in copia al Prefetto, provvede alla revisione dell'elenco.

Art. 13 - Prelevamento e versamento dell'arma.

L'arma assegnata in via continuativa è prelevata previa annotazione degli estremi del documento di autorizzazione sul registro di cui all'art. 5 .

L'arma deve essere immediatamente versata nel previsto deposito quando il documento di autorizzazione sia scaduto o revocato o quando siano venute comunque a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione.

L'arma deve essere immediatamente versata al deposito, al venir meno della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'Amministrazione o dal Prefetto.

L'arma, inoltre, deve essere depositata per la custodia presso il comando durante i periodi di congedo, malattia ed altre assenze prolungate dal servizio.

Il Comandante del Corpo può disporre il ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti o comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art. 14 - Servizi di collegamento e di rappresentanza.

I servizi di collegamento e di rappresentanza esplicati fuori dal territorio del Comune, sono svolti di massima senza armi; tuttavia, gli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Qualora l'Ente aderisca ad una qualsiasi forma associativa il personale della Polizia Locale è autorizzato a portare l'arma in tutto il territorio degli enti aderenti.

Altresì è consentito il porto dell'arma fuori del territorio comunale nei servizi di scorta ai plichi elettorali.

Art. 15 - Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale comunale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati di massima senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, il quale effettui il servizio stesso in uniforme e munito di arma, quando ciò sia richiesto dalla natura del servizio ai fini della sicurezza personale, ai sensi del regolamento comunale del Comune presso cui il comando viene richiesto.

Nei casi previsti dal precedente art. 14 e dal precedente comma, il Sindaco da comunicazione al Prefetto territorialmente competente ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato dei contingenti tenuti a prestare servizio con arma fuori del territorio

comunale, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione.

Art. 16 - Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.

Gli addetti alla Polizia Locale che collaborano con le forze di Polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della Legge 7.3.1986 n. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legale richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 17 - Addestramento e frequenza ai poligoni di tiro

Gli addetti alla Polizia Locale che rivestono la qualità di agenti di pubblica sicurezza, prestano servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono convenzionato abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Qualora il poligono sia esterno al territorio comunale o dell'eventuale forma associativa pluricomunale, le date di addestramento vengono comunicate al Prefetto.

Oltre quanto previsto dal primo comma di questo articolo, il Sindaco può disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno per gli addetti alla Polizia Locale o per quelli fra essi che svolgono particolari servizi.

Qualora il poligono di tiro si trovi in Comune diverso da quello in cui prestano servizio gli addetti alla Polizia Locale, l'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al campo di tiro e viceversa, è rilasciata dal Questore, ai sensi della Legge 18.6.1969, n. 323 ed ha la durata di sei mesi.

A tal fine, il Sindaco trasmette al Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data della scadenza, nel tesserino di identificazione od altro documento.

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma del D.Lvo 267/2000, della Legge 7.8.1990 n. 241 e dell'art. 25 della Legge 27.12.1985 n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Altra copia sarà depositata ed affissa nel locale in cui sono siti gli armadi di ricovero delle armi e delle munizioni, a disposizione degli addetti al servizio.

Art. 19 - Comunicazione del regolamento.

Il presente regolamento sarà comunicato:

- al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario di Governo così come disposto dall'art. 11 della Legge 6.3.1986 n. 65;
- al Prefetto, così come disposto dall'art. 2, 2° comma, del D.M. 4 .3.1987 n. 145.

Art. 20 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate le norme di cui:

- alla Legge 7.3.1986, n. 65;
- alle Leggi della Regione Veneto sulla Polizia Locale;
- al D. Lvo 18.8.2000 n.267 ed alla Legge 7.8.90, n. 241;
- al D.M. 4.3.1987 n. 145

In fine dovranno essere sempre osservate le disposizioni vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia e impiego delle armi e delle munizioni.

Art. 21 - Entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento entrerà in vigore l'undicesimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 5, comma 6 dello Statuto Comunale.